



**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI
ORGANI ACCADEMICI**

Emanato con D.R. rep. n. 1487/2024, prot. n. 225030 del 26 luglio 2024

Entrata in vigore: 26 luglio 2024

Sommario

| | |
|--|---|
| Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione | 1 |
| Articolo 2 – Rappresentanze | 2 |
| Articolo 3 - Collegi elettorali | 2 |
| Articolo 4 – Elettorato attivo e passivo | 2 |
| Articolo 5 - Indizione delle votazioni..... | 4 |
| Articolo 6 – Elenchi elettorali..... | 4 |
| Articolo 7 – Candidature e liste..... | 4 |
| Articolo 8 – Sottoscrizione delle candidature | 5 |
| Articolo 9 – Pubblicazione delle candidature..... | 5 |
| Articolo 10 – Propaganda elettorale | 6 |
| Articolo 11 – Modalità di voto..... | 6 |
| Articolo 12 – Commissione elettorale d’Ateneo | 7 |
| Articolo 13 – Commissione tecnica e operazioni di scrutinio..... | 7 |
| Articolo 14 – Proclamazione degli eletti | 7 |
| Articolo 15 – Nomina e surrogazione..... | 8 |
| Articolo 16 – Termini in deroga..... | 9 |
| Articolo 17 – Entrata in vigore..... | 9 |

Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l’elezione dei rappresentanti degli studenti negli Organi accademici dell’Università degli Studi di Ferrara.
2. Tutti i termini utilizzati nel presente regolamento, declinati al genere maschile, devono intendersi riferiti anche al corrispondente termine di genere femminile.



Articolo 2 – Rappresentanze

1. Gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico e ai Corsi di laurea di precedenti ordinamenti, nonché ai Corsi di dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso l'Ateneo limitatamente alla elezione dei rappresentanti di cui alla successiva lettera a), eleggono senza rapporto al numero dei votanti:
 - a. i rappresentanti nel Consiglio degli Studenti. Il Consiglio è composto da 31 membri, come previsto dall'art. 25, comma 3 dello Statuto;
 - b. i rappresentanti nel Consiglio di Corso di studio a cui sono iscritti, nella misura del 15 % dei docenti strutturati, come previsto dall'art. 9, comma 1, lettera c) del "*Regolamento-tipo dei Dipartimenti e dei Consigli di Corso di studio*"; eventuali numeri decimali vengono arrotondati all'unità superiore;
 - c. i rappresentanti nel Consiglio delle Facoltà/Scuole in numero non inferiore al 15% dei docenti componenti il Consiglio, come indicato all'art. 40, comma 4 lettera b) dello Statuto; eventuali numeri decimali vengono arrotondati all'unità superiore;
 - d. i rappresentanti nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti, nella misura di almeno uno studente per ogni Corso di studio, secondo quanto stabilito dai singoli Dipartimenti o Facoltà/Scuole, e per i Corsi di studio su più sedi o con repliche, almeno uno studente per ciascuna sede o replica.

Articolo 3 - Collegi elettorali

1. I rappresentanti nel Consiglio degli Studenti sono eletti all'interno di un unico collegio elettorale comprendente tutti i Corsi di studio di cui all'art. 2 comma 1 del presente Regolamento.
2. I rappresentanti nei Consigli di Corso di studio e nei Consigli delle Facoltà/Scuole sono eletti all'interno di collegi coincidenti, rispettivamente, con i Corsi di studio coordinati dal relativo Consiglio o Consiglio unico e con i Corsi di studio coordinati dalla relativa Facoltà/Scuola.
3. I rappresentanti nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti sono eletti all'interno di collegi coincidenti con i singoli Corsi di studio di cui all'art. 2 comma 1 del presente Regolamento. In caso di più sedi o repliche, a ciascuna di esse corrisponde un distinto collegio elettorale.

Articolo 4 – Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo spetta agli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di studio di cui all'art. 2 comma 1 del presente Regolamento, alla data delle votazioni.



Università degli Studi di Ferrara

2. L'elettorato passivo spetta agli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di studio sopra richiamati, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature di cui al successivo art. 7.
3. Gli studenti contemporaneamente iscritti a due Corsi di Studio dell'Università degli Studi di Ferrara (secondo quanto previsto dall'art. 39bis del Regolamento didattico di Ateneo) possono esercitare:
 - a. l'elettorato attivo una sola volta in ogni collegio previsto dall'art. 3 del presente Regolamento, nel quale hanno diritto di voto;
 - b. l'elettorato passivo come di seguito specificato:
 - per l'elezione del Consiglio degli Studenti possono presentare una sola candidatura; se i due Corsi di Studio a cui sono iscritti afferiscono a Dipartimenti diversi, ai fini dell'individuazione degli eletti ai sensi dell'art. 14 comma 3 lettera a) del presente Regolamento, devono comunicare tramite e-mail al Servizio elettorale per quale Dipartimento intendono candidarsi, entro il termine per la presentazione delle candidature di cui al successivo art. 7 comma 1. In mancanza di tale comunicazione, verrà considerato il Dipartimento a cui afferisce il Corso di Studio di prima scelta;
 - per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Facoltà/Scuola, possono presentare una sola candidatura per ogni Consiglio;
 - per l'elezione dei rappresentanti nei Consigli o Consigli unici di Corso di Studio, possono candidarsi in entrambi gli organi salvo che si tratti di Corsi di Studio afferenti al medesimo Consiglio unico; in tal caso possono candidarsi in rappresentanza di un solo Corso di Studio;
 - per l'elezione dei rappresentanti nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti, se i Corsi di Studio afferiscono a due Commissioni diverse possono candidarsi in rappresentanza di entrambi i Corsi; se i due Corsi di Studio afferiscono alla stessa Commissione possono candidarsi in rappresentanza di un solo Corso di Studio. In caso di candidatura per entrambi i Corsi di Studio, lo studente dovrà comunicare tramite e-mail al Servizio elettorale quale candidatura ritenere valida, entro il termine per la presentazione delle candidature di cui al successivo art. 7 comma 1. In mancanza di tale comunicazione sarà ritenuta valida la candidatura che si riferisce al Corso di Studio di prima scelta.
4. La regolare iscrizione si basa:
 - a. per gli studenti iscritti ai Corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, ai Corsi di laurea di precedenti ordinamenti e per gli studenti iscritti al primo anno dei Corsi di dottorato di ricerca, sull'avvenuto pagamento della prima rata delle tasse per l'anno accademico nel quale si svolgono le elezioni, nonché sull'essere in regola con il pagamento



- delle tasse e dei contributi per gli anni accademici precedenti;
- b. per gli studenti iscritti al secondo e terzo anno dei Corsi di dottorato di ricerca, sulla ammissione al proseguimento degli studi da parte del Collegio di Dottorato, con riferimento all'anno accademico nel quale si svolgono le elezioni.

Articolo 5 - Indizione delle votazioni

1. Le votazioni per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli Organi accademici sono indette ogni due anni accademici dal Rettore con Decreto emanato almeno sessanta giorni prima della data delle votazioni.
2. Il Decreto di indizione viene pubblicato all'Albo online e alla pagina web dedicata al procedimento elettorale.
3. Il Decreto indica il numero di rappresentanti da eleggere nei Consigli di Corso di studio, nei Consigli delle Facoltà/Scuole e nelle Commissioni paritetiche docenti- studenti.

Articolo 6 – Elenchi elettorali

1. Il Servizio elettorale elabora gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo in ordine di matricola, specificando il Dipartimento e il Corso di studio per ciascun studente.
2. Gli elenchi elettorali vengono pubblicati all'Albo online e alla pagina web dedicata al procedimento elettorale dal quinto giorno successivo alla data del Decreto di indizione delle votazioni.
3. Eventuali istanze di rettifica relative agli elenchi pubblicati vanno presentate al Servizio elettorale entro le ore dodici del quinto giorno successivo alla data di pubblicazione. Il Servizio elettorale decide in via definitiva nei successivi cinque giorni.

Articolo 7 – Candidature e liste

1. Il termine per la presentazione delle candidature per ciascuno dei diversi tipi di rappresentanza previsti dall'art. 2, comma 1 del presente Regolamento è fissato per le ore dodici del ventesimo giorno precedente quello stabilito per le votazioni. La procedura di presentazione è telematica e prevede diverse fasi come sotto specificato, i cui termini sono stabiliti nel Decreto di indizione.
2. Le elezioni dei rappresentanti nel Consiglio degli Studenti si svolgono con sistema proporzionale a liste concorrenti. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da una denominazione o sigla ed eventualmente da un simbolo; a ciascuna lista può essere collegato un numero di candidati che varia da uno a trentuno. La lista viene inserita nel sistema informatico da un presentatore, il quale inserisce anche l'elenco dei candidati; il presentatore può essere uno dei candidati stessi. Al termine della procedura di inserimento, i candidati devono confermare la propria candidatura a



pena di esclusione; successivamente il presentatore chiude la lista e la rende sottoscrivibile. La lista deve essere sottoscritta dagli studenti titolari del diritto di voto in ragione di cinque sottoscrizioni per numero di candidati presenti nella lista stessa. Sono ammesse alla competizione anche liste unipersonali, con un solo candidato, denominate secondo il suo cognome e nome. Nel caso in cui non si raggiungano le sottoscrizioni necessarie, l'intera lista di candidati viene considerata nulla.

3. Le elezioni dei rappresentanti nei Consigli di Corso di studio, nei Consigli delle Facoltà/Scuole e nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti si svolgono non con il sistema delle liste, ma tra candidati concorrenti. Le candidature vanno inserite nel sistema informatico dal singolo candidato, il quale può eventualmente indicare la sua appartenenza ad una associazione studentesca. Le singole candidature devono essere sottoscritte da almeno tre studenti titolari del diritto di voto nel collegio per il quale il candidato si propone. Se il numero dei sottoscrittori è inferiore, la candidatura è nulla.
4. Non è possibile sanatoria decorsi i termini stabiliti dal Decreto di indizione.

Articolo 8 – Sottoscrizione delle candidature

1. Ogni studente può sottoscrivere una sola candidatura per ciascun Organo. I candidati non possono sottoscrivere né la propria né altre candidature per l'Organo per il quale si candidano.
2. Le sottoscrizioni possono essere apposte esclusivamente da studenti regolarmente iscritti a norma dell'art. 4, comma 3 del presente Regolamento.
3. Possono sottoscrivere le candidature:
 - a. per il Consiglio degli Studenti, tutti gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di studio di cui all'art. 2, comma 1 del presente Regolamento;
 - b. per i Consigli o Consigli unici di Corso di studio, gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di studio coordinati dal relativo Consiglio;
 - c. per le Commissioni paritetiche docenti-studenti, gli studenti regolarmente iscritti ai singoli Corsi di studio, sedi o repliche a cui appartengono;
 - d. per il Consiglio di Facoltà/Scuola, gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di studio coordinati dalla Facoltà/Scuola corrispondente.

Articolo 9 – Pubblicazione delle candidature

1. Entro il quindicesimo giorno precedente a quello fissato per le votazioni le candidature vengono pubblicate con Decreto Rettorale all'Albo online e alla pagina web dedicata al procedimento elettorale.



2. Le candidature vengono pubblicate:

- a. per il Consiglio degli Studenti raggruppate secondo le liste di appartenenza. I candidati collegati alla stessa lista vengono riportati in ordine alfabetico. Accanto a ogni lista è riportato il relativo simbolo, qualora sia stato presentato. Accanto a ogni candidato è riportato il Dipartimento di provenienza. L'ordine delle liste viene stabilito tramite sorteggio effettuato dal Servizio elettorale in seduta pubblica;
- b. per i Consigli di Corso di studio secondo l'ordine alfabetico per Dipartimento, per Consiglio di Corso di studio e infine per cognome e nome dei candidati;
- c. per i Consigli delle Facoltà/Scuole secondo l'ordine alfabetico, per cognome e nome dei candidati;
- d. per le Commissioni paritetiche docenti-studenti secondo l'ordine alfabetico per Dipartimento o Facoltà/Scuola, per Corso di studio/sede/replica e infine per cognome e nome dei candidati.

Articolo 10 – Propaganda elettorale

1. La Commissione elettorale d'Ateneo provvede ad individuare in quali spazi e con quali mezzi, all'interno dell'Ateneo, la propaganda elettorale può avere luogo.
2. Le decisioni della Commissione elettorale d'Ateneo sono pubblicate all'Albo online e alla pagina web dedicata al procedimento elettorale.

Articolo 11 – Modalità di voto

1. Le votazioni si svolgono in modalità telematica con procedure che ne garantiscano anonimato, integrità e segretezza.
2. A ciascuno studente spetta:
 - a. per il Consiglio degli Studenti: un voto di lista e due voti di preferenza a candidati associati alla lista votata; qualora l'elettore esprima una o più preferenze a candidati di una stessa lista, si intende attribuito anche un voto alla lista corrispondente; in caso di liste unipersonali denominate secondo il cognome e il nome dell'unico candidato, selezionando la lista, automaticamente il voto è assegnato anche al candidato; è vietato il voto disgiunto;
 - b. per i Consigli di Corso di studio, per i Consigli delle Facoltà/Scuole e per le Commissioni paritetiche docenti-studenti: un numero di preferenze pari a un terzo del numero di rappresentanti da eleggere stabilito dal Decreto di indizione, eventualmente arrotondato all'unità superiore.
3. L'elettore, previa identificazione personale, accede al sistema ed esprime il proprio voto sull'apposita scheda elettronica:



- a. per il Consiglio degli Studenti: cliccando il simbolo della lista votata e/o cliccando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti;
- b. per i Consigli di Corso di studio, per i Consigli delle Facoltà/Scuole e per le Commissioni paritetiche docenti-studenti: cliccando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti.

Articolo 12 – Commissione elettorale d’Ateneo

1. Presso il Rettorato è costituita la Commissione elettorale d'Ateneo, le cui competenze sono disciplinate dagli artt. 23, 24 e 25 del Regolamento Generale di Ateneo.

Articolo 13 – Commissione tecnica e operazioni di scrutinio

1. Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Generale di Ateneo, il Senato Accademico designa la Commissione tecnica che ha il compito di sovrintendere il procedimento elettorale.
2. I giorni dedicati alle operazioni di voto e l'orario di apertura e chiusura delle votazioni vengono stabiliti nel Decreto Rettorale di indizione.
3. Le operazioni di scrutinio telematico sono pubbliche ed hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni o, al più tardi, il giorno successivo, secondo quanto stabilito dal Decreto Rettorale di indizione.

Articolo 14 – Proclamazione degli eletti

1. terminate le operazioni di scrutinio la Commissione tecnica redige il relativo verbale che viene inviato al Servizio elettorale per la successiva proclamazione da parte del Rettore con proprio Decreto, reso noto all'Albo online e sulla pagina web dedicata al procedimento elettorale.
2. Entro le ore dodici del giorno successivo alla pubblicazione del Decreto di proclamazione qualunque elettore può proporre ricorso alla Commissione elettorale d'Ateneo, la quale decide entro il successivo giorno lavorativo.
3. Relativamente alle elezioni dei componenti del Consiglio degli Studenti:
 - a. è eletto di diritto il candidato di ogni Dipartimento che ha riportato più preferenze individuali, a prescindere dalla lista di appartenenza;
 - b. i seggi vengono assegnati, proporzionalmente ai voti ottenuti, alle singole liste. Per il calcolo dei seggi da attribuire a ciascuna lista si utilizza il metodo dei più alti resti con quoziente semplice;
 - c. all'interno delle singole liste risultano eletti: gli eventuali candidati di cui alla lettera a) del presente comma collegati alla lista e, successivamente, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, fino al raggiungimento del numero di eletti spettanti a ciascuna



Università degli Studi di Ferrara

lista. A parità di voti di preferenza risulta eletto il candidato del genere meno rappresentato nell'elettorato passivo; in caso di parità di eletti tra i generi, risulta eletto chi è iscritto all'Università dall'anno accademico più recente; a parità di iscrizione, il più giovane di età;

d. qualora uno o più candidati eletti secondo la previsione di cui alla lettera a) appartengano a liste che non avrebbero diritto, secondo il calcolo proporzionale di cui alla lettera b), ad eleggere alcun rappresentante, o ad eleggerne in misura inferiore, i seggi così assegnati vengono detratti da quelli assegnati per effetto dei maggiori resti alla lista o alle liste che hanno conseguito, nell'ordine, i resti più bassi.

4. Per l'elezione dei rappresentanti nei Consigli di Corso di studio, nei Consigli delle Facoltà/Scuole e nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti, i seggi vengono assegnati ai candidati che abbiano riportato più voti di preferenza all'interno del proprio collegio. A parità di voti di preferenza risulta eletto il candidato del genere meno rappresentato nel relativo elettorato passivo; in caso di parità di eletti tra i generi, risulta eletto chi è iscritto all'Università dall'anno accademico più recente; a parità di iscrizione, il più giovane di età.

Articolo 15 – Nomina e surrogazione

1. I rappresentanti eletti nel Consiglio degli Studenti, nei Consigli di Corso di studio, nei Consigli delle Facoltà/Scuole e nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti sono nominati con Decreto Rettorale.
2. I rappresentanti eletti nel Consiglio degli Studenti, nei Consigli di Corso di studio e nei Consigli delle Facoltà/Scuole restano in carica per un biennio accademico e comunque fino alla nomina dei nuovi eletti. I rappresentanti eletti nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti restano in carica un biennio solare, a partire dal 1° gennaio successivo alle elezioni studentesche.
3. Il mandato dei rappresentanti eletti nei Consigli di Facoltà/Scuola e nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti è rinnovabile consecutivamente una sola volta.
4. Per il Consiglio degli Studenti non decade lo studente che passa ad altro Corso di studio dell'Ateneo o che al termine del Corso di laurea triennale presenta una preiscrizione ad una laurea magistrale. Nel periodo intercorrente tra la data del conseguimento della laurea triennale e la data in cui perfeziona l'iscrizione alla laurea magistrale, lo studente non partecipa alle sedute degli Organi di cui risulti componente.
5. Per i Consigli delle Facoltà/Scuole e per i Consigli unici di Corso di studio non decade lo studente che passa ad altro Corso di studio coordinato dalla medesima Facoltà/Scuola o dal medesimo Consiglio unico di Corso di studio in cui è stato eletto; non decade, altresì, se al termine del Corso di laurea triennale presenta una preiscrizione alla laurea magistrale coordinata dalla stessa



Università degli Studi di Ferrara

Facoltà/Scuola o dallo stesso Consiglio unico di Corso di studio in cui è stato eletto. Nel periodo intercorrente tra la data del conseguimento della laurea triennale e la data in cui perfeziona l'iscrizione alla laurea magistrale, lo studente non partecipa alle sedute degli Organi di cui risulti componente.

6. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento o per qualunque altra causa di uno dei rappresentanti eletti:
 - a. in Consiglio degli Studenti, gli subentra quale criterio generale il primo dei non eletti facente riferimento alla lista del rappresentante decaduto, in base alla graduatoria riportata nel Decreto Rettorale di nomina. Qualora nella medesima lista non vi fossero candidati non eletti, subentra il primo dei non eletti della lista che abbia riportato i maggiori resti. Qualora cessi dall'incarico l'unico componente del Consiglio degli Studenti proveniente da un dato Dipartimento, gli subentra il primo dei non eletti facente riferimento alla lista del rappresentante decaduto e proveniente dallo stesso Dipartimento. Qualora nessuno dei non eletti della stessa lista provenga dal Dipartimento in questione, risulta eletto il primo per numero di preferenze individuali tra i non eletti provenienti da quel Dipartimento. Qualora in nessuna lista vi fossero candidati non eletti provenienti dal Dipartimento in questione, si applica il criterio generale sopra richiamato;
 - b. nei Consigli di Corso di studio, nei Consigli delle Facoltà/Scuole e nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti subentra il primo dei non eletti per numero di preferenze individuali all'interno del collegio. In riferimento alle Commissioni paritetiche docenti-studenti, in assenza di studenti non eletti, o in assenza di rappresentanti eletti, si rinvia alla disciplina contenuta nel *"Regolamento-tipo dei Dipartimenti e dei Consigli di Corso di studio"*.

Articolo 16 – Termini in deroga

1. Per gravi e giustificati motivi dovuti a comprovate necessità, il Rettore può, con il Decreto di indizione delle votazioni, modificare i termini temporali previsti dal presente regolamento.

Articolo 17 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore e produce effetti dalla data di emanazione con Decreto Rettorale. Dalla medesima data viene pubblicato all'Albo online ed è disponibile sul sito web istituzionale.